Allegato "A" al Repertorio n. 8211/5861

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
"Associazione La Grande Opera Impresa Sociale"

ART. 1 – DENOMINAZIONE E DURATA

1.1 L'associazione è denominata: "**Associazione La Grande Opera Impresa Sociale"** e ha durata illimitata.

E' costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore" o "Codice ETS"), del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

ART. 2 – SCOPO E OGGETTO

2.1 La associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed a tal fine esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale sull'intero territorio nazionale, senza scopo di lucro, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

2.2. L'Associazione svolge stabilmente, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 112/2017 e dell'art. 5 comma 1 D.Lgs.117/2017:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 2 D.Lgs. 112/2017;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

In attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con il presente statuto promuove o realizza le seguenti attività di impresa di interesse generale, finalizzate anche alla creazione di nuovi posti di lavoro:

a) Sviluppare e gestire attività che si prefiggono di stimolare la ricerca, lo studio, la pratica e la sperimentazione dell'individuo nei vari campi delle pratiche olistiche, dell'artigianato, dello sport dilettantistico, del benessere globale, bionaturali, energetiche, artistiche, culturali e ricreative al fine di ottenere un miglioramento sempre crescente della qualità delle condizioni fisiche, mentali, emotive e spirituali, di integrazione ed evoluzione personale e sociale degli utenti che usufruiranno dei servizi e beni erogati dall'Associazione.

b) Organizzare e gestire attività di corsi, ospitalità, somministrazione di alimenti e bevande, centri benessere, scuole, stages, seminari, convegni, proiezioni e conferenze, attività ricreative, correlate allo scopo sociale.
c) Gestire strutture immobiliari ipogee e/o all'aperto che permettano lo sviluppo delle attività indicate ai punti a) e b).
d) Creare modelli flessibili di innovazione economica e imprenditoriale, allo scopo di soddisfare bisogni sociali, culturali, formativi e lavorativi.

Nel contempo valorizzare il territorio anche attraverso il rispetto e la tutela dell'ambiente e della sua ecologia e il risparmio delle risorse idriche, energetiche e alimentari.

Inoltre l'Associazione potrà:

- collaborare, partecipare o realizzare delle convenzioni con altri enti del Terzo Settore, enti privati e pubblici su progetti o attività attinenti i propri scopi;.
- aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutari, a circuiti, reti, confederazioni, enti e organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari;
- compiere operazioni e attività di natura immobiliare, mobiliare, finanziario e commerciale, pubblicitarie o editoriali, attività culturale di qualunque genere, correlate allo scopo associativo, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio, ma con divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 - SEDE

3.1 La associazione ha sede in **VIDRACCO (TO), attualmente in via BALDISSERO N. 21**

In caso di successiva modificazione di tale indirizzo nell'ambito dello stesso Comune, gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il registro delle imprese.

L'Associazione potrà istituire altre sedi operative, in Italia e anche all'estero.

ART. 4 - ASSOCIATI

4.1 Possono essere associati tutte le persone fisiche, gli enti anche non riconosciuti e le persone giuridiche che ne accettino l'ispirazione generale e le finalità.

4.2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, salvo recesso, esclusione o altre legittime forme di scioglimento del rapporto associativo limitatamente al singolo associato.

4.3 Gli associati si articolano nelle seguenti categorie:

A) **Associati (o soci) ordinari**, che partecipano alla vita associativa in tutte le sue forme ed hanno voto deliberativo;

B) **Associati (o soci) onorari**, nominati dal Consiglio Direttivo alla luce di particolari benemerenze; non sono tenuti a versare alcuna quota e non hanno obbligo di partecipazione alle assemblee; non hanno diritto di voto.

ART. 5 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

5.1 L'adesione all'Associazione quale associato ordinario comporta per l'associato il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

5.2 Tutti gli associati ordinari hanno diritto di partecipazione alle varie iniziative dell'Associazione.

ART. 6 - MODALITÀ DI AMMISSIONE DEI NUOVI ASSOCIATI

6.1 Le modalità di ammissione di associati nonché il rapporto associativo sono regolati dal presente statuto secondo il principio di non discriminazione e in coerenza con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

Per essere ammessi è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

a) **se persona fisica**: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

b) **se persona giuridica**: la denominazione, la sede, il codice fiscale, il soggetto che ne detiene la rappresentanza legale, i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica e posta elettronica certificata;

inoltre:

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- la dichiarazione di presa visione dell'informativa di cui alla normativa sulla protezione dei dati personali.

Unitamente alla domanda deve essere versata la quota associativa.

6.2 E' onere dell'associato informare l'Associazione di eventuali variazioni dei dati indicati nella domanda di adesione.

6.3 La delibera di ammissione ad associato non può avvenire sulla base di criteri discriminatori quali genere, etnia, lingua, religione, opinione politiche o altre condizioni personali o sociali, ma dovrà basarsi su criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte dall'Associazione, tenendo conto della peculiarità della compagine e della struttura associativa.

6.4 Sono criteri di non ammissione:

- l'assunzione di comportamenti che rechino pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione;
- lo svolgimento di attività incompatibili con gli scopi e principi statutari;
- la presenza di carichi pendenti;
- la mancanza, in capo al richiedente, di requisiti di integrità morale ed identità di intenti con le finalità dell'Associazione;

6.5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati, restituendo loro la somma versata a titolo di quota associativa.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

6.6 Il Consiglio Direttivo, al momento di qualunque variazione degli associati, incluso eventuali variazioni dei dati personali comunicate dagli stessi, deve provvedere a effettuare le annotazioni sul relativo Libro.

ART. 7 - RECESSO DEI SOCI

7.1 Chiunque aderisca all'associazione, può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio Direttivo, in forma scritta, la volontà di recedere. Tale recesso avrà efficacia dalla data di convocazione del Consiglio Direttivo.

7.2 Chi recede non ha diritto al rimborso di quanto a qualunque titolo versato all'Associazione, salvo che si tratti di finanziamenti, prestiti o mutui a qualsiasi titolo concessi debitamente contabilizzati nel bilancio.

ART. 8 - OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

8.1 Gli associati sono tenuti:

a) al pagamento della quota associativa;

b) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale con quote straordinarie deliberate dall'Assemblea, una volta per ciascuno esercizio e l'importo con esse richiamato non potrà essere superiore a tre volte la quota sociale dell'anno nel corso del quale la deliberazione è adottata;

c) alla partecipazione alle attività dell'Associazione.

d) non compiere atti contrari agli scopi associativi o lesivi degli interessi dell'Associazione.

8.2 Gli associati hanno il diritto di:

a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
b) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
c) frequentare i locali dell'associazione;
d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
e) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività, anche mediante presentazione di proposte o richieste al Consiglio Direttivo;
f) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute a favore dell'Associazione e documentate;
g) ricevere la convocazione delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
h) partecipare, intervenire e votare alle Assemblee;
i) ricevere la tessera associativa.

ART. 9 - ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

9.1 Le modalità di esclusione di associati sono regolate dal presente statuto secondo il principio di non discriminazione, tenendo conto della peculiarità della compagine associativa e della struttura dell'associazione.

Gli associati sono esclusi per i seguenti motivi:

A) quando non osservano le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni validamente adottati e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;

B) quando si rendano morosi nel pagamento delle quote associative deliberate dall'assemblea, se la morosità persiste per 15 giorni successivi alla diffida di pagamento effettuata dal Consiglio Direttivo;

C) quando non partecipano alle attività istituzionali effettuate dall'Associazione su delibera dell'Assemblea per tre volte consecutive e senza produrre alcuna giustificazione;

D) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione.

9.2 Le esclusioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

9.3 Gli associati esclusi per morosità potranno essere riammessi pagando una nuova tessera di iscrizione e provvedere all'estinzione di eventuali debiti dovuti verso l'Associazione.

9.4 L'esclusione ha effetto immediato alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale dovrà contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

9.5 Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può attivare la procedura prevista dall'art. 31 del presente Statuto oppure, in via alternativa, ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.

ART. 10 - AMICI DELL' Associazione La Grande Opera Impresa Sociale

10.1 Possono essere amici di Associazione La Grande Opera Impresa Sociale tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che ne accettino l'ispirazione generale e le finalità. Chi riveste la qualifica di "amico dell'Associazione La Grande Opera Impresa Sociale" partecipa alle attività associative, esprime il proprio punto di vista su di esse e suggerisce migliorie e innovazioni.

10.2 Per essere ammessi tra gli Amici dell'Associazione La Grande Opera Impresa Sociale, è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

a) **se persona fisica**: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

b) **se persona giuridica**: la denominazione, la sede, il codice fiscale, il soggetto che ne detiene la rappresentanza legale, i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica e posta elettronica certificata;

Inoltre provvede a rilasciare la dichiarazione di:

- conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- presa visione dell'informativa di cui alla normativa sulla protezione dei dati personali.

10.3 Il Consiglio Direttivo valutata l'assenza di carichi pendenti ed il possesso in capo al richiedente di requisiti di integrità morale ed identità di intenti con le finalità dell'Associazione, delibera sull'ammissione.

10.4 L'amico dell'Associazione La Grande Opera Impresa Sociale non è associato dell'Associazione ma ne è un sostenitore qualificato ed ha diritto di partecipare, quale osservatore, alle assemblee della Associazione.

Potranno essere redatti appositi regolamenti per meglio disciplinare le modalità partecipative alle attività dell'Associazione da parte degli Amici dell'Associazione La Grande Opera Impresa Sociale.

ART. 11 - COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ

11.1 Ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 11 del D.Lgs 112/2017 verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea un apposito regolamento per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della Associazione.

11.2 In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee degli associati convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori.

11.3 In caso di superamento da parte dell'Associazione di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, i lavoratori e gli utenti potranno nominare almeno un componente sia del Consiglio Direttivo che dell'Organo di Controllo.

ART.12 - ORGANI ASSOCIATIVI

12.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli aderenti all'Associazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria o facoltativamente deliberata dall'Assemblea)

ART. 13 - ASSEMBLEA E SUA CONVOCAZIONE

13.1 Hanno diritto di voto in Assemblea gli associati che risultano iscritti da almeno tre giorni nel libro degli associati.

L'assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza, utilizzando il metodo collegiale.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

E’ straordinaria quando delibera sulle modifiche del presente statuto o sulla messa in liquidazione o scioglimento o su operazioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione, cessione d’azienda); è ordinaria in tutti gli altri casi.

L’Assemblea può essere convocata:

- tutte le volte che il Presidente lo ritiene;
- tutte le volte che il Consiglio Direttivo, con delibera a maggioranza, lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motiva e scritta almeno 1/3 (un terzo) degli associati. In questo caso l’assemblea deve essere convocata nei trenta giorni successivi alla data in cui viene formulata la relativa richiesta

L’assemblea è convocata dal Presidente con annuncio scritto e recapitato a domicilio o con comunicazione telefonica o con email ricevuta dai soci almeno otto giorni prima della data fissata, ed è affisso nei locali dell’associazione. In ogni caso, nella comunicazione devono essere indicate le materie da trattare, il luogo, l’ora e la data sia della prima che dell’eventuale seconda convocazione.

13.2 E’ ammesso che l’assemblea, ordinaria o straordinaria, si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, fisici contigui o distanti oppure virtuali, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

Il Presidente dell’Assemblea provvederà ad accertare l’identità e la legittimazione degli interventi regolare lo svolgimento dell’Assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione; consentire al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all’ordine del giorno; vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi, fisici o virtuali, audio/video collegati a cura dell’Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

13.3 Le adunanze delle assemblee possono avvenire presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

ART. 14 - COMPITI DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA

14.1 L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno.

14.2 Essa, tra l’altro:

A) delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;

B) approva il bilancio;

C) procede alla nomina e revoca degli organi sociali;

D) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

E) delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla Legge o dal presente Statuto;

F) approva la destinazione degli avanzi di bilancio di cui all'art. 29 del presente statuto;

G) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione dell'associazione ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo.

H) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;

I) delibera il compimento di operazioni straordinarie quali trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, liquidazione.

ART. 15 - QUORUM DELL'ASSEMBLEA

15.1 Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese con la presenza di almeno la metà degli associati e a maggioranza di voti degli intervenuti.

15.2 In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

15.3 Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria, salvo quorum legali o statutari più elevati, è necessaria la presenza dei 2/3 (due terzi) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15.4 Gli associati hanno facoltà di farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta: ciascun associato può rappresentare non più di 1 (un) socio.

15.5 Ogni associato ha diritto ad un voto.

ART. 16 - VOTAZIONI

16.1 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o per singoli interpelli nominativi.

ART. 17 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

17.1 L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua vece, dal Vice Presidente o da soggetto nominato dall'assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

ART. 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO

18.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea, che nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario; esso è composto da un numero di componenti da tre a quindici, purché in numero dispari, a scelta dell'Assemblea.

18.2 Il Consiglio dura in carica tre esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili.

18.3 Tutte le cariche sono gratuite, fatto salvo delibera dell'Assemblea nei termini e limiti imposti dalle normative vigenti in materia. Sono rimborsate, se richieste e documentate le spese sopportate per specifici incarichi. Eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione devono essere pubblicati secondo la norma di legge.

18.4 I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, ed in particolare (i) non devono avere carichi pendenti, (ii) devono essere in possesso di una comprovata pluriennale esperienza nei settori di attività dell'associazione, (iii) non devono essere portatori di interessi contrastanti con lo scopo dell'associazione.

ART. 19 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

19.1 Il Consiglio può fissare gli incarichi, deleghe e le responsabilità dei consiglieri in ordine all'attività programmata.

19.2 I Componenti del Consiglio Direttivo possono essere anche soci, rappresentanti di enti, o mandatari di persone giuridiche associate.

19.3 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del sodalizio, salvo quanto dallo Statuto e dalla Legge è riservato all'Assemblea.

19.4 Il Consiglio Direttivo, tra l'altro:

- approva gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- formula le proposte per la gestione dell'associazione;
- formula l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione e l'esclusione degli associati;
- stabilisce l'importo delle quote associative;
- elabora il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale.
- predispone il Bilancio di esercizio e il Bilancio Sociale;
- esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- formula e organizza le attività dell'Associazione sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati, in base a quanto previsto dal regolamento approvato dall'Assemblea;
- elabora proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'Assemblea straordinaria.

19.5 Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso costituite. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

19.6 L'Organo Amministrativo potrà altresì nominare procuratori "ad negotia", direttori, mandatari in genere anche non membri del consiglio, per singoli atti o categorie di atti, determinandone e fissandone le attribuzioni ed i compensi.

19.7 Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore Generale.

19.8 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare almeno la maggioranza degli amministratori, si provvede alle loro sostituzioni secondo le norme di Legge, tuttavia la successiva Assemblea può deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio Direttivo a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato.

19.9 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza dei due terzi degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità vale il voto di chi presiede.

19.10 Le deliberazioni del Consiglio constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

ART. 20 - IL PRESIDENTE

20.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio e la firma sociale. La rappresentanza, nonché la firma sociale, spettano altresì ai consiglieri delegati nei limiti delle deliberazioni stesse.

20.2 In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

20.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

20.4 Il Presidente coordina il Consiglio Direttivo nella predisposizione collegiale del bilancio da sottoporre per l'approvazione, corredato da idonee relazioni, all'Assemblea.

ART. 21 - IL VICEPRESIDENTE

21.1 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 22 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

22.1 Oltre alla tenuta dei Libri prescritti dalla Legge, anche in forza della qualifica di impresa sociale ente del terzo settore, l'Associazione tiene i seguenti libri:

- Libro degli associati;
- Libro degli "Amici dell'Associazione";
- Registro dei volontari;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Sindaco, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli Associati hanno il diritto di esaminare i suddetti libri associativi e di ottenerne estratti a proprie spese, previa richiesta scritta. Le risultanze dei detti libri faranno piena prova nei rapporti tra associati e nei confronti di terzi.

ART. 23 - IL SEGRETARIO

23.1 Il segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive per l'amministrazione dell'associazione, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'associazione, salvo l'Organo di Controllo e salvo che la funzione di verbalizzazione sia affidata a Notaio.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del libro verbali del Consiglio Direttivo, del libro degli Associati e del libro degli Amici dell'Associazione.

ART. 24 – ORGANO DI CONTROLLO

24.1 Ai sensi del D.Lgs. 112/2017, l'associazione è tenuta alla nomina di un Organo di Controllo cui sono affidati anche i compiti di cui all'art. 10 del medesimo D.Lgs..

L'Organo di Controllo è costituito da un solo Sindaco ed esercita la revisione legale dei conti, salva contraria disposizione di legge; è facoltà degli associati affidare la revisione legale dei conti, in alternativa, ad un revisore legale e nominare, quale organo di controllo, un collegio sindacale.

L'Assemblea dell'Associazione nomina un Sindaco avente i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

L’Organo di Controllo dura in carica tre esercizi, deve essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, ed in particolare (i) non deve avere carichi pendenti, (ii) deve essere in possesso di una comprovata pluriennale esperienza nei settori di attività dell’associazione, (iii) non deve essere portatore di interessi contrastanti con lo scopo dell’associazione.

24.2 L’Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

24.3 Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.

24.4 Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, esso può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

24.5 Partecipa di diritto alle adunanze della Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

24.6 Nel caso in cui l’impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

ART. 25 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE

25.1 Il patrimonio iniziale dell’associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione, il cui complessivo valore è di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).

Il patrimonio minimo dell’Associazione è di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).

Contribuiscono a formare il patrimonio dell’ente denaro, beni mobili e immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, avanzi netti di gestione.

Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo, e nel caso di sua inerzia, il Sindaco, ove nominato, devono senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

25.2 L’Associazione finanzia la propria attività mediante:

- i versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- i redditi derivanti dal suo patrimonio ed attività di raccolta fondi;
- gli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività.
- le erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
- i contributi pubblici o privati;

tali entrate sono utilizzate per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

25.3 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce sia la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione, sia la quota annuale a carico di ciascun associato.

25.4 L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario, salvo quanto sopra. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

25.5 I versamenti a fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di recesso o di esclusione dell'associazione, può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione stessa, a titolo di versamento al fondo di dotazione.

25.6 Il versamento non crea altri diritti ai partecipanti e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione al patrimonio sociale trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

ART. 26 - VOLONTARI

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai Volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai Volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ossia anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 purché non superino

l'importo di 10 (dieci) euro giornalieri e 150 (centocinquanta) euro mensili e il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione; non si considera volontario l'Associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
Il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.
L'Associazione deve assicurare i Volontari che prestano la propria attività di volontariato nell'associazione medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione del comma 2.

ART. 27 - LAVORATORI

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la eventuale differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 1 (uno) a 8 (otto), da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.
L'Associazione rende conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.
.

ART. 28 - BILANCIO

28.1 L'Associazione annualmente redige il bilancio.
Esso fotografa l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo.
28.2 Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici (15) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione degli associati e di tutti coloro che abbiano motivati interessi alla loro lettura.

28.3 L'Associazione deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili, e deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili.

28.4 L'Associazione deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo Settore di cui alla normativa vigente, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

ART. 29 - AVANZI DI GESTIONE

29.1 All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le attività indicate all'art. 3, comma secondo D.LGS 112/2017.

29.2 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ai sensi dell'art. 3 comma primo D.Lgs. 112/2017.

29.3 L'Associazione si uniforma a tutto quanto prescritto dall'art.3 del D.lgs. n.112/2017, che qui si intende, in quanto compatibile, integralmente richiamato e trascritto.

ART. 30 - TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE D'AZIENDA E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO PER SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

30.1 Per la trasformazione, la fusione, la scissione, la cessione d'azienda e la devoluzione del patrimonio per scioglimento volontario dell'Associazione per perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, si rinvia alle disposizioni di cui all'art.12 del D. Lgs. n.112/2017 ed a quelle del codice civile.

30.2 In caso di scioglimento o di estinzione dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma primo CTS e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto deciso dall'Assemblea.

ART. 31 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

31.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'Arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Ivrea.

ART.32 - RIMANDO ALLA LEGGE

32.1 Alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del D.Lgs. 112/2017, le norme del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita.

In originale firmato
Manfrin Antonio
Edgar Jesus Pina
Sergio Bollo
Gambarrota Emilia
Capra Manuela
Anna Farinelli
Annalisa Cignetti Notaio (l.s.)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.
Ivrea, lì 3 novembre 2023